



COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Garibaldi n. 11

Tel. 0175/34 76 01 - Fax 0175/34 36 23 P. IVA 00398040048

e-mail: barge@comune.barge.cn.itbarge@pec.comune.barge.cn.it

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.07.2024

CAPO I PRINCIPI GENERALI	3
art.1. Premessa e oggetto	3
art.2. Norme di riferimento e principi generali	3
art.3. Definizioni	5
art.4. Ambito di applicazione	6
art.5. Informativa	6
art.6. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza Iniziative coordinate di controllo del territorio 7	
art.7. Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati.....	8
CAPO II.....	8
art.8. Titolare, Responsabile ed incaricati del trattamento	8
art.9. Trattamento e conservazione dei dati.....	9
art.10. Soggetto designato	9
art.11. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali	11
art.12. Soggetti esterni	12
art.13. Modalità di raccolta dei dati	12
art.14. Diritti dell'interessato	13
CAPO III- MISURE DI SICUREZZA.....	14
art.15. Sicurezza dei dati.....	14
art.16. Accesso alle centrali di controllo	15
art.17. Accesso agli impianti e ai dati	16
art.18. Obblighi degli operatori	17
art.19. Diritti dell'interessato	17
art.20. Sicurezza dei dati.....	17
art.21. Cessazione del trattamento dei dati	18
art.22. Limiti alla utilizzabilità di dati personali	18
art.23. Comunicazione e diffusione	18
CAPO IV- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	18
art.24. Sistema integrato di videosorveglianza	18
art.25. Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico 19	
CAPO V	19
art.26. Tutela.....	20
CAPO VI NORME FINALI.....	20
art.27. Provvedimenti attuativi	20
art.28. Norma di rinvio	20
art.29. Pubblicità del Regolamento.....	20
art.30. Entrata in vigore	20

CAPO I PRINCIPI GENERALI

art.1. Premessa e oggetto

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Barge nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, in conformità alla vigente normativa in materia, in particolare il Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, il Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, il Regolamento UE n. 679/2016, e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, della riservatezza e dell'identità personale.
3. L'attivazione del sistema di videosorveglianza può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti e per il gran numero dei potenziali soggetti interessati; per questo motivo il trattamento è sottoposto a valutazione preventiva d'impatto sulla protezione dei dati personali affinché venga effettuato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e siano adottate le idonee misure di sicurezza. In particolare il presente regolamento:
 - definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. L'utilizzo di sistemi di video sorveglianza per le finalità di polizia, è disciplinato dal Capo V del DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia".
5. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell' 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore

art.2. Norme di riferimento e principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione del titolare del trattamento.

2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
 - Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
 - Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 - Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”;
3. La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGPD e, in particolare:
- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
 - **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
 - **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di

necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGDP, (Principi applicabili al trattamento di dati personali) i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

art.3. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per «banca di dati», il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) per il «trattamento», tutte le operazioni o insieme di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di processi automatizzati ed applicate a dati personali o insiemi di dati personali, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'uso, la comunicazione mediante la trasmissione, la diffusione, l'interconnessione, il blocco, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per «profilazione», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- e) per «pseudonimizzazione», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di

informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

f) per «titolare del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

g) per «designato», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

h) per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il designato del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

i) per «violazione dei dati personali», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

j) per «responsabile», la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento dei dati personali;

k) per «incaricati» le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;

l) per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

m) per «comunicazione», fornire conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) per «diffusione», fornire conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n) per «Regolamento UE» il Regolamento UE 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

art.4. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Barge.

art.5. Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.
2. A tal fine l'Ente utilizzerà : **CARTELLO SU MODELLO PROPOSTO DA LINEE GUIDA DEI GARANTI EUROPEI**
3. L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.
4. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
5. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
6. L'Ente, nella persona del responsabile dei dati trattati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso dell'eventuale successiva cessazione del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante mezzi di diffusione locale.
7. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
8. Nel caso in cui la disposizione dei cartelli informativi sia sproporzionata alle finalità del trattamento dovuto ad un controllo di una zona di ampia dimensione, si provvederà ad informare i soggetti interessati tramite apposita pubblicazione sul sito istituzionale del Comune indicando la zona soggetta al trattamento.

art.6. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Barge dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - prevenire atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
 - individuare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica consentendogli intervento degli agenti di polizia,
 - tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - monitorare specifici siti comunali;
 - presidiare gli accessi degli Edifici Comunali;
 - monitorare la regolare circolazione veicolare lungo le strade comunali;

- controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale;
 - sorvegliare le aree soggette ad abbandono di rifiuti;
 - effettuare un controllo ed un monitoraggio del territorio finalizzato alla prevenzione dei rischi da eventi naturali straordinari e consentire gli interventi di protezione civile.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano le persone ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
 4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi, anche prevedendo che i dati rilevati dal sistema di videosorveglianza possano essere esaminati direttamente dagli organi di polizia presenti sul territorio comunale. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

art.7. Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

CAPO II TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

art.8. Titolare, Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Il Sindaco in qualità di legale rappresentante del titolare del trattamento provvederà per iscritto alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati, degli utilizzatori degli impianti
2. Compete al Titolare del trattamento o, qualora nominato, al Responsabile per il trattamento, designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Titolare, il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Titolare, il Responsabile qualora nominato e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al Responsabile qualora nominato e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

art.9. Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - e) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali i dati personali sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione debitamente motivate.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dalla legge.

art.10. Soggetto designato

1. Il Comune di Barge designa l'Ufficio Polizia Locale per lo svolgimento degli specifici compiti e funzioni qui elencati.
2. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti designati. In particolare:
 - il Designato individuerà e nominerà con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD; detti soggetti saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Designato del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
 - il Designato provvede a rendere l'informativa "*minima*" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 5;
 - il Designato verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
 - il Designato assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- il Designato, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- il Designato assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- il Designato assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il Designato garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- il Designato assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- il Designato assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- il Designato assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 6 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- il Designato affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- il Designato garantisce che il responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Designato mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- il Designato è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta

- il Designato assicura che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- il Designato garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto con l'incaricato della Protezione dei dati, necessaria garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- il Designato vigila sul rispetto da parte dei soggetti autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

art.11. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

1. Il titolare autorizza un numero sufficiente di soggetti, tale da garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, l'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I soggetti autorizzati sono individuati tra gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni, in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. In particolare, i soggetti autorizzati devono:
 - per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di bloccare il terminale in caso di allontanamento –anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
 - conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
 - mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Titolare
 - mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni
 - conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
 - fornire al Titolare ed al Designato della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
3. Tra i soggetti autorizzati al trattamento verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui

è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

4. I soggetti autorizzati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Designato.
5. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.
6. eventuali soggetti che svolgono fra il personale dell'ente mansioni di amministratore di sistema verranno appositamente designati da soggetti aventi titolo di rappresentare negli specifici contesti il titolare del trattamento.

art.12. Soggetti esterni

1. Il Designato che svolge mansioni di coordinamento nell'ambito del trattamento dei dati, è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.
2. Nei casi, di cui al comma precedente il Designato procederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'artt. 28 e 29, RGPD. Qualora tra le mansioni del Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevedrà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

art.13. Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, cimiteri, immobili e siti di proprietà comunale o di interesse pubblico o, comunque utilizzati per servizi pubblici, ubicati nel territorio comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede Ufficio di Polizia Locale di Barge. Le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
4. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della

conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

5. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.
6. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
7. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

art.14. Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
 - b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
 - c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

1. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Designato della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy") ovvero al Designato individuato nel Comandante della Polizia Locale.
2. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
 - il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
3. Il designato della protezione dei dati dell'Ente ovvero il designato del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

4. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.
5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO III- MISURE DI SICUREZZA

art.15. Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9.
2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
 - a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, (Sicurezza del trattamento) nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;

- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).
5. Il titolare procede a designare con atto scritto il Designato e, quest'ultimo provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche autorizzate al trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
6. Il Titolare ed il Designato vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare i soggetti autorizzati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

art.16. Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il data center e le centrali di controllo ubicate presso l' Ufficio di Polizia Locale di Barge, nonché presso le altre sedi collegate specificate nell'art. 4 comma 3 del presente regolamento;
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili e ai soggetti autorizzati, individuati ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o del Designato, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.
4. L'accesso avviene in presenza di soggetti autorizzati dell' Ufficio di Polizia Locale di Barge individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.
5. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo

può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

6. Il Designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali garantendo la riservatezza delle informazioni.
7. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal Designato e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

art.17. Accesso agli impianti e ai dati

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Ufficio di Polizia Locale di Barge, nonché da postazioni di registrazione remote qualora non sia tecnicamente possibile la trasmissione dati alla centrale operativa del Ufficio P.L. . L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal designato del trattamento.
2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - a) al Titolare, al Designato ed agli autorizzati del trattamento;
 - b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo Ufficio di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagini dell'Autorità Giudiziaria (sullabase di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
 - c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
 - d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte dell'incaricato del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
 - e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati

identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

art.18. Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.

CAPO IV - DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

art.19. Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

art.20. Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 6. All'Ufficio dove è posizionato il Server ed i relativi impianti di raccolta immagini può accedere il solo personale autorizzato.
2. Il server è custodito in apposito armadio chiuso a chiave a disposizione del personale autorizzato; l'Ufficio dove è posizionato il Server è altresì sistematicamente chiuso a chiave e dotato di sistema di controllo degli accessi.
3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui

sono memorizzate le immagini.

art.21. Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

art.22. Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La persona interessata ad accedere alle immagini videoregistrate deve produrre richiesta scritta al Responsabile del trattamento.
2. La richiesta deve essere motivata e indicare dettagliatamente le circostanze del fatto ripreso dagli strumenti di videosorveglianza di cui si vogliono acquisire le immagini.
3. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini richieste e l'effettivo interesse all'accesso, e nel caso di accertamento positivo comunicherà al richiedente il giorno e l'ora in cui si potranno visionare le immagini.

art.23. Comunicazione e diffusione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e qualora sia prevista dalla legge.
2. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza.

CAPO IV- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

art.24. Sistema integrato di videosorveglianza

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potrà essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
3. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte

di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;

4. 3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
 - a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

art.25. Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico

1. Il Comune di Barge promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.
2. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:
 - acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile;
 - metterle a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.
3. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.
4. In accordo con il Comune, e mediante la stipula di apposita convenzione i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza al Comune, anche prevedendo l'installazione dell'impianto presso una control room dedicata collegata con la Centrale Operativa della Polizia Locale. Gli oneri finanziari dell'affidamento di tale servizio ricadranno sul soggetto privato che una volta individuato l'istituto di vigilanza privata cui affidare il servizio ne comunicherà il nominativo al Comune.
5. Spetterà poi al Comune, in qualità di titolare del trattamento dati derivanti dal sistema di videosorveglianza procedere ai sensi di legge a tutti gli atti conseguenti e alla nomina dell'incaricato del trattamento dati e al conferimento ai singoli operatori dell'istituto di videosorveglianza individuati dei compiti e dei ruoli necessari allo svolgimento del servizio.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

art.26. Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla Legge.

CAPO VI NORME FINALI

art.27. Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento;
2. Per ogni sito soggetto a videosorveglianza verrà predisposta apposita scheda tecnica, come da allegato 2, indicante la motivazione che ha generato la necessità di videosorveglianza, l'area interessata, con allegata planimetria in cui è evidenziato il posizionamento delle telecamere e gli angoli di visuale delle telecamere, il tipo di impianto, le modalità di trasmissione dei dati al server. Le schede tecniche sono conservate e mantenute aggiornate a cura del titolare ovvero del responsabile del trattamento dati, qualora designato;
3. Con l'atto di nomina, a cura del titolare ovvero del responsabile del trattamento dati qualora designato, sono affidati ai singoli incaricati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema nell'ambito del presente disciplinare;
4. Prima dell'utilizzo dell'impianto gli incaricati sono istruiti sul corretto uso del sistema, sulla normativa di riferimento e sul presente disciplinare.
5. Copia dei provvedimenti di nomina dovranno essere trasmessi alla Segreteria dell'Ente per la conservazione nei fascicoli personali degli interessati;
6. La manutenzione dell'impianto compete ai Servizi Tecnici Comunali o a ditta specializzata da questi incaricata.

art.28. Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento UE 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy l'8 aprile 2010.

art.29. Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

art.30. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il

giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.